



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29/04/2022

Del. Nr. 14

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI -
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20:00, nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE	MICHELE	Presente
TALOTTI	CIRO	Presente
GASTALDELLO	ATTILIO	Presente
FEDER	NICOLA	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
SARTORI	FULVIO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Assente
GRIGOLI	BIANCA	Presente
FANINI	YURI	Presente
ZOCCA	MARCO	Presente
FALAVIGNA	ANNA	Assente
TAIOLI	REMO	Assente
VANZETTA	MARINA	Presente
TAIETTA	MARCO	Presente
ZERMAN	FABRIZIO	Presente
GALEOTTO	SIMONE	Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Presiede il Presidente Signor GROSSULE MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 9

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 in data 19/01/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 2021, è stato previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquote addizionale comunale IRPEF 2021
Fino a € 15.000	0,45
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,64



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,74
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,77
Oltre € 75.000	0,79

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto:

- di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) nella misura atta a dare attuazione agli obiettivi programmatici di riduzione della pressione fiscale comunale prevedendo le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquote addizionale comunale IRPEF 2022
Fino a € 15.000	0,45%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,64%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,74%
Oltre € 50.000	0,77%

- di confermare per l'anno 2022 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138;

Quantificato presuntivamente in Euro 1.850.000,00= il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della

Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021;

Visto il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, riportato nel dispositivo del presente atto;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori in data 22/04/2022, registrato al prot. n. 17626 in data 22/04/2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del TUEL, allegato al presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1^a Commissione Consiliare;

SI PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2022:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di San Giovanni Lupatoto.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Giovanni Lupatoto, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,45%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,64%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,74%
Oltre € 50.000	0,77%

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 4 - ESENZIONI

1. E' introdotta una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 15.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138.

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

Art. 7 - DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2022.
2. Di quantificare presuntivamente in Euro 1.850.000,00= il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4. Di designare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dott. Fabiano Modenese.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Uditi gli interventi come riportato nell'allegato verbale (allegato B);

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 13

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

CONSIGLIERI VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza per l'approssimarsi del termine di scadenza prevista ex lege per l'approvazione delle modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" per l'anno 2022, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 13

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

CONSIGLIERI VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI -
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022

-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 12/04/2022

IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
F.to MARCELLO QUECCHIA

--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 12/04/2022

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to MARCELLO QUECCHIA



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE GROSSULE
MICHELE

F.TO IL SEGRETARIO
GENERALE DE PASCALI
ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì, 29/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO